



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE
DI CAMPANIA SEZ. STACCATA DI SALERNO SEZIONE 5

riunita con l'intervento dei Signori:

<input type="checkbox"/>	NOTARI	ALFREDO	Presidente
<input type="checkbox"/>	TRINGALI	MAURO	Relatore
<input type="checkbox"/>	SANTORO	VITTORIO	Giudice
<input type="checkbox"/>			

ha emesso la seguente

SENTENZA

- sull'appello n. 10169/2016
depositato il 03/11/2016

- avverso la pronuncia sentenza n. 568/2016 Sez:5 emessa dalla Commissione
Tributaria Provinciale di AVELLINO
contro:
ARIAN FOODS SRL
VIA MONTETRECALLI 83031 ARIANO IRPINO

difeso da:
CASTELLANO VINCENZO
VIA FONTANA ANGELICA, 1 83031 ARIANO IRPINO

proposto dall'appellante:
AG. ENTRATE DIREZIONE PROVINCIALE AVELLINO

Atti impugnati:
AVVISO DI ACCERTAMENTO n° TFK030302048/2014 IRES-ALTRO 2009
AVVISO DI ACCERTAMENTO n° TFK030302048/2014 IRAP 2009

SEZIONE

N° 5

REG.GENERALE

N° 10169/2016

UDIENZA DEL

10/12/2018 ore 09:00

N°

89/19

PRONUNCIATA IL:

6/12/18

DEPOSITATA IN
SEGRETARIA IL

10/03/19

Il Segretario

Attercapano

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con sentenza n.568/16 depositata in data 15/04/2016 la COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE DI AVELLINO, decidendo sui ricorso proposto dalla ARIAN FOODS s.r.l. avverso l'avviso di accertamento in oggetto, ha accolto le richieste attoree, compensando tra le parti le spese processuali.

L'Ufficio, sulla base di un p.v.c. redatto a carico della società Presswood s.r.l. contestava alla società appellata la deduzione dei costi sostenuti per spese di pubblicità e ricerche di mercato, in relazione all'anno d'imposta 2009, sul presupposto della oggettiva fittizietà di tali operazioni.

I primi giudici, affermavano l'illegittimità dell'avviso di accertamento non reputando sufficientemente dimostrata la fittizietà delle operazioni ritenute inesistenti dall'Agenzia delle Entrate.

Avverso tale sentenza ha proposto appello l'Agenzia delle Entrate di Avellino chiedendone la riforma.

Dopo aver riepilogato le vicende di causa, ha censurato la sentenza circa il merito della questione, ossia la mancata correlazione dell'attività esercitata dalla società Presswood s.r.l. (produzione di prodotti derivati dalla lavorazione del legno) con quella oggetto di fatturazione, nonché l'inesistenza di profili professionali idonei nell'ambito del personale di detta società ed infine la mancata tracciabilità dei pagamenti.

Si è costituita, con atto di controdeduzioni, la società appellata, riproponendo le eccezioni preliminari ritenute assorbite dai primi giudici - in relazione alla mancata attivazione del contraddittorio endoprocedimentale -, e ribadendo il disconoscimento della fittizietà delle operazioni contestate. Ha concluso per la conferma della sentenza con vittoria delle spese.

MOTIVI DELLA DECISIONE

L'appello è infondato nel merito e va rigettato per le ragioni che seguono, conformi anche al principio della c.d. "ragione più liquida" per la risoluzione della controversia (cfr. Cass., Sez. 6 - L, Sentenza n. 12002 del 28/05/2014; Cass., SS. UU., Sentenza n. 9936 del 08/05/2014), principio che consente al Giudice di sostituire il profilo di evidenza a quello dell'ordine delle questioni da trattare di cui all'art. 276 c.p.c., in una prospettiva aderente alle esigenze di economia

processuale e di celerità del giudizio, con la conseguenza che la causa può essere decisa sulla base della questione ritenuta di più agevole soluzione - anche se logicamente subordinata - senza che sia necessario esaminare previamente le altre.

Nella fattispecie deve essere confermata la motivazione dei primi giudici in ordine al merito della pretesa tributaria e, in particolare, al riparto dell'onere della prova in relazione alla assunta fittizietà delle operazioni oggetto di rilievo fiscale.

La giurisprudenza di legittimità ha da tempo assunto un indirizzo secondo cui "In tema di contenzioso tributario, l'Amministrazione finanziaria, ove contesti l'inesistenza di operazioni assunte a presupposto della deducibilità dei relativi costi e di detraibilità della relativa imposta, ha l'onere di provare, anche mediante presunzioni semplici, che dette operazioni, in realtà, non sono state effettuate, mentre, in presenza di siffatta prova, spetta al contribuente dimostrare la fonte legittima della detrazione o del costo altrimenti indeducibili" (così, da ultimo, Cassazione civile, sez. trib., 05/07/2018, n. 17619, nonché Cass. n. 25775/2014; conf., tra tante, Cass. n. 23560/2012; Cass. n. 11514/2001, Cass. n. 12802/2011; conf. Cass. n. 15228/2001, Cass. n. 1950/2007, Cass. n. 27840/2013).

Sulla base dei principi sopra richiamati è, dunque, evidente che, in tema di operazioni oggettivamente inesistenti, l'onere della prova, che può essere assolto anche solo mediante presunzioni, spetta (inizialmente) all'Amministrazione finanziaria, ricadendo (solo in seconda battuta) sul contribuente l'onere di smentire l'assunto di controparte con adeguate prove "positive" contrarie.

Nel caso di specie l'Ufficio ha introdotto il semplice sospetto in merito alle competenze della Presswood s.r.l. e alla possibilità e/o veridicità dell'attività svolta dalla stessa, sicché già in prima battuta non risulta assolto l'onere probatorio su di esso incombente: la mera circostanza che l'oggetto principale dell'attività svolta dalla Presswood non coincida con quello relativo alle operazioni contestate non è un fatto idoneo a dimostrare in modo certo l'inesistenza di tali operazioni, che ben possono costituire attività marginalmente svolta dalla società, così come dedotto dall'appellata.

Il collegio, al contrario, rileva che la società contribuente ha fornito mediante la documentazione prodotta in giudizio, specifica ed idonea prova contraria

dell'effettività delle prestazioni di servizi, così come chiaramente argomentato nella sentenza di primo grado.

Le spese del grado possono essere integralmente compensate tra le parti in ragione della controvertibilità delle questioni trattate e della complessità della materia.


P. Q. M.

Rigetta l'appello. Spese compensate.

Così deciso in Salerno, li ~~10/3~~ 2018

Il relatore est.

Mauro Tringali



Il Presidente

Alfredo Notari



Commissione Tributaria Regionale della Campania
DEPOSITATA IN SEGRETERIA

in data 10/03/18

Il Segretario A. Cappiello